









Corso di formazione Responsabile per la Transizione al Digitale

Gli appalti di servizi ICT e Piano triennale dell'informatica



Avv. Anna Rahinò









Corso di formazione Responsabile per la Transizione al Digitale

Le novità in materia di comunicazione alla BDNCP presso l'Anac anche per gli atti di gara









La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) è una banca dati istituita presso l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici attraverso la quale le stazioni appaltanti possono verificare la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle pubbliche gare d'appalto di lavori, forniture e servizi.









Ai sensi dell'art. 60, co 3-bis, del dlgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale: CAD) la BDNCP è compresa tra le **basi di dati di interesse nazionale.**

Per base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 60, co. 1 CAD, s'intende l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle PA, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.









Ai sensi dell'art. 60, co. 2, del CAD le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle PA interessate.

Secondo quanto stabilisce l'art. 213, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, che ne sancisce la gestione, nella BDNCP confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, al fine di garantire accessibilità UNIFICATA, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.









Il regolamento cita i dati che già sono, <u>al momento, liberamente</u> <u>accessibili,</u> in particolare:

- a) Dati identificativi delle stazioni appaltanti (codice fiscale; partita IVA; denominazione; provincia; città; CAP; pec/e-mail);
- d) Dati identificativi degli operatori economici (codice fiscale;partita IVA; denominazione);
- h) Dati relativi all'appalto (informazioni contenute nel bando; informazioni relative alla procedura di scelta del contraente; imprese partecipanti);
- i) Dati relativi al contratto: dati relativi all'aggiudicatario (codice fiscale; partita IVA; denominazione), importi di aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
- j) Dati relativi allo stato avanzamento lavori;









- k) Dati relativi alle varianti;
- 1) Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori;
- m) Dati relativi al collaudo;
- n) Dati relativi al subappalto.
- o) Dati identificativi delle SOA (codice fiscale; partita iva; denominazione; provincia; citta'; CAP; pec/e-mail);
- p) Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL) (al momento accessibili solo alle SOA e alle Stazioni appaltanti);
- q) Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni, dei Responsabili per l'amministrazione dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (amministrazione; cognome; nome;).









Art. 29 Codice dei Contratti Pubblici

4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti.

Le "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" individuano le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero prendere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici.









"Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici", pone l'attenzione sulle tecnologie e le loro modalità di utilizzo al fine di garantire la sicurezza delle transazioni digitali realizzate tra e verso le pubbliche amministrazioni.

Lo scopo principale è da ravvisare nella certezza dello scambio di dati tra le PA e i soggetti privati. Difatti, i soggetti destinatari degli schemi di Linee guida sono i soggetti di cui all'art.2, comma 2, del CAD; in sostanza, pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico ma che, inevitabilmente, interagiscono con i privati che devono interoperare con le PA.

Le Linee Guida siffatte contribuiscono a definire, così, un modello di riferimento per consentire la comunicazione tra le banche dati e lo scambio di informazioni.









L'art. 62-bis, del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005, recante il «**Codice dell'amministrazione digitale**», ha istituito la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Regolamento dell'ANAC sottoposto all'attenzione del Garante nasce dalla necessità – come indicato nello schema di delibera dell'ANAC contenente le premesse normative – di disciplinare «i criteri e le modalità di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilità dello stesso nonché della tipologia del soggetto fruitore».

In tal senso, oggetto del regolamento è la disciplina dell'«accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (di seguito BDNCP)», con alcune eccezioni, quali «il trattamento di categorie particolari di dati e giudiziari», «le modalità di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»











L'art. 3 dello schema di regolamento stabilisce, inoltre, quali sono le tipologie di dati contenuti nella BDNCP resi accessibili, precisando che – con particolare riferimento ai dati personali – sono «resi accessibili [...] esclusivamente quelli per i quali è già previsto un regime di pubblicità ai sensi della normativa vigente» (art. 3, comma 4). In ogni modo «Sono escluse dall'accesso libero le annotazioni riservate inserite nel casellario informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell'art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore»

- Principio di "minimizzazione dei dati" di cui all'art. 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Reg. (UE) 2016/679;









Art. 4 Libera accessibilità ai dati del Regolamento (1 Marzo 2018)

Chiunque può accedere ai dati di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, attraverso apposite modalità intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell'ANAC, la quale ne disciplina le caratteristiche tecniche.









L'ANAC valuta le richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attivita' di estrazione o che richiedano specifiche modalita' tecniche di accesso, e, se ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, mette a disposizione i dati:

- a) mediante servizi di cooperazione applicativa che consentono l'interoperabilita' e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni;
- b) mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche; in tali casi l'ANAC, valutate entro trenta giorni l'ammissibilita' e le condizioni per la accessibilita' ai dati richiesti, ne da' comunicazione al richiedente. Entro i trenta giorni successivi dalla data di comunicazione di ammissibilita', l'ANAC fornisce i dati richiesti salvo esigenze elaborative legate alla natura e alla complessita' dei dati.









Per l'accesso ai dati secondo le modalita' di cui alle lettere a) e b), si puo' prevedere la stipula di un protocollo d'intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell'ANAC o della parte interessata.

Qualora le richieste non siano riconducibili ad un protocollo d'intesa o convenzione gia' esistente, l'accesso ai dati e' autorizzato dal Consiglio o, in via d'urgenza, dal Presidente, previa istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la pertinenza, la fattibilita' tecnica e la sostenibilita' economica.

Per l'accesso ai dati con le modalita' di cui al presente articolo, di cui l'Autorita' disciplina le caratteristiche tecniche, deve essere inviata istanza all'ANAC utilizzando esclusivamente la modulistica prevista disponibile sul sito dell'ANAC nella sezione Servizi-Modulistica, specificando le finalita' di trattamento dei dati.









In relazione alla tipologia della richiesta, l'ANAC individuera' eventuali costi a carico del richiedente connessi all'erogazione del servizio.

Al fine di garantire la protezione dei dati personali nell'ambito dei trasferimenti effettuati ai sensi del presente articolo sono adottate idonee misure di sicurezza.









Novità introdotte dal Decreto semplificazioni bis

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 213, comma 8 del Codice Appalti) va a sostituirsi alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero infrastrutture e dei trasporti. La gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è affidata all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che svolge mansioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici, onde garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti (cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi).









La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 53 del Decreto Semplificazioni bis).

Nella Banca Dati confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.









Per la gestione della Banca dati, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici e ne garantisce altresì, il collegamento con la banca dati.









Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il **fascicolo virtuale dell'operatore economico** nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonchè i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.









Tutte le **informazioni** inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse.









L'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante

o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00.









Il <u>Decreto Semplificazioni</u>, numero 77/2021, ne ha ampliato l'ambito di applicazione.

Le conseguenze economiche della pandemia hanno imposto a tutti gli Stati una riorganizzazione della domanda pubblica per assicurare la qualità della contrattazione pubblica. E così si rincorrono parole come informatizzazione, piattaforme, trasparenza, pubblicità e accountability. Il tutto per dare agli utenti ma anche alla stessa PA uno strumento per favorire il controllo delle politiche pubbliche.











Si richiede di garantire efficienza, correttezza e integrità sia nella fase di selezione del contraente sia in quella di esecuzione delle prestazioni contrattuali, determinando anche una ridefinizione del ruolo delle amministrazioni aggiudicatrici.

La **trasparenza e la pubblicità** sono principi essenziali dei contratti pubblici, poiché costituiscono il presupposto dell'imparzialità e della non discriminazione tra operatori economici, favorendo una più ampia partecipazione alle procedure di selezione dei contraenti attraverso la messa a disposizione delle informazioni.









Il DL Semplificazioni prevede all'articolo 53 che tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, vengano gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse









La titolarità della banca dati sarà interamente di ANAC, che riceve il testimone dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Si determina un ambito preciso e quale lasso di tempo intercorre tra la pubblicazione del bando, l'aggiudicazione e la stipula del contratto.









L'impatto sulle imprese

È utile sottolineare che il funzionamento della banca dati gioverebbe non solo alla trasparenza ma anche alle imprese, in specie le più piccole, che potrebbero essere sgravate dalla riproposizione di numerosi documenti e informazioni già in possesso delle varie amministrazioni, costituendo una sensibile riduzione sul piano dei tempi e dei costi amministrativi. Un'opera di semplificazione immediatamente percepibile dagli operatori economici che, troppo spesso, lamentano la distanza tra l'effetto annuncio delle riforme e la reale ricaduta nella vita quotidiana.









La necessità di cooperazione tra PA

In Italia si individuano 20 Regioni, 110 province e 8.057 comuni, di cui 5.652 con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti, come strutture dotate della capacità contrattuale. La mancanza di una cooperazione tra le singole amministrazioni, l'oggettiva carenza professionalità adeguate a livello locale e la frammentazione della raccolta su base regionale costituiscono ancora le principali criticità che sembrano opporsi al pieno sviluppo di tali strumenti, limitando l'elaborazione dei dati a livello nazionale.









Anche in questa occasione, che potrebbe essere determinante per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il DI 77/2021 si limita ad elencare una serie di attività senza prevedere tempi di attuazione, né una disciplina transitoria.









Principi Guida

- digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;
- *digital identity only* (accesso esclusivo mediante identità digitale): le PA devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l'accesso tramite SPID;
- *cloud first* (*cloud* come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma *cloud*, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di *lock-in*;
- **servizi inclusivi e accessibili**: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori;
- dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;









Principi Guida

- interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
- **sicurezza e privacy** *by design*: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;
- *user-centric, data driven* e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo.
- *once only*: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
- *transfrontaliero by design* (concepito come transfrontaliero): le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;
- *codice aperto*: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.











I DATI

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un **obiettivo strategico** per la pubblica amministrazione, soprattutto per affrontare efficacemente le nuove sfide dell'economia dei dati (*data economy*), supportare la costruzione del mercato unico europeo per i dati definito dalla Strategia europea in materia di dati, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse.









A tal fine, è necessario ridefinire una nuova data governance coerente con la Strategia europea e con il quadro delineato dalla nuova Direttiva europea sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e fare un ulteriore passo in avanti per assicurare maggiore efficacia all'attività amministrativa in tutti i processi che coinvolgono l'utilizzo dei dati: sia con riferimento alla condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, sia con riferimento al riutilizzo dei dati, per finalità commerciali e non, secondo il paradigma degli open data.

Un asset fondamentale tra i dati gestiti dalle pubbliche amministrazione è rappresentato dalle banche dati di interesse nazionali (art. 60 del CAD)









-OBIETTIVI E RISULTATI DA PERSEGUIRE:

- Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le P.A. e il riutilizzo da parte dei cittadini e di imprese;
- Aumentare la qualità dei dati e dei metadati (conformità agli standard europei; ISO 25012).

COMPITO DI AGID: Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico









Art. 50-ter. Piattaforma digitale nazionale dati

- 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.
- 2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 31 dicembre 2018.
- 3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative









indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed è identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalità di cui al comma 3;









Cruciale è il coordinamento con i temi della sicurezza ICT connessa anche dal punto di vista delle obbligatorie misure da attuare per la conformità ai temi della protezione dei dati personali anche garantendone la libera circolazione.

Regolamento europeo 679/2016 - GDPR









Art. 32 GDPR

(Sicurezza del trattamento)

- 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
- a)la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b)la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c)la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d)una **procedura per testare**, verificare e valutare regolarmente **l'efficacia** delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.









- 2.Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- 3.L'adesione a un **codice di condotta** approvato di cui all'articolo 40 o a un **meccanismo di certificazione** approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento **per dimostrare la conformità** ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.









Misure idonee di sicurezza

Parametri di scelta sono collegati:

- progresso tecnologico
- natura dei dati trattati
- specifiche caratteristiche del trattamento









Analisi dei rischi

Deve essere svolta nell'ambito della **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** (*Data Protection Impact Assessment*) prevista dall'art. 35 del nuovo Regolamento UE:

- 7. La valutazione contiene almeno:
- a)una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; b)una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c)una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; d)le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.









Misure Organizzative

- Analisi dei rischi
- •Prescrizione di linee-guida di sicurezza
- Altre istruzioni interne
- •Designazione degli incarichi
- •Redazione di appositi mansionari
- Classificazione dei dati
- Formazione professionale
- •Registrazione dei trattamenti interni
- •Documentazione dei controlli periodici
- •Verifiche periodiche su dati o trattamenti non consentiti o non corretti
- Distruzione controllata dei supporti
- Piano di disaster/ recovery









Anna Rahinò